COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

(Comuni di Riccione - Misano Adriatico - Cattolica - Coriano)

REGOLAMENTO

Art.1: Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311 di cui all'atto deliberativo C.C. n. ______ del ______.

Art.2: Composizione e nomina

- 1. La Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita Commissione Associata) è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per cinque anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
- 2. La Commissione Associata è così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) Un esperto in materie elettrotecniche.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione Associata presenzierà il referente del Comune interessato che ha curato l'istruttoria della pratica.

- 3. La Commissione Associata è presieduta dal Sindaco (o suo delegato) di volta in volta territorialmente competente; lo stesso dicasi per i componenti alle lettere b) e d) del precedente comma 2.
- 4. Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Art.3: Competenze

1. La Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art.80 del

T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, ed alle funzioni attribuite alla stessa dal D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n.311, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. In particolare la Commissione Associata provvede a:

- **Esprimere** il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- <u>Verificare</u> le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- **Accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- <u>Controllare</u> con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti descritti nei commi che precedono sono richieste anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza pari o inferiore a 200 persone, la Commissione esprime il parere di cui all'art. 141, primo comma lettera a) del citato DPR n.311/2001 sui relativi progetti; le relative verifiche ed accertamenti, comprensive di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione in sede di esame progetto, competono ad un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei geometri o periti industriali.

Competono ad un tecnico abilitato anche le verifiche di impianto e gli accertamenti relativi ai locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante non inserite in un luna-park o in parchi di divertimento, purché il numero delle persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200; per le stesse, ai fini del rilascio della licenza ex art.68 e 69 del T.U.L.P.S, le verifiche sopralluogo sono sostituite dalla relazione tecnica del professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Art.4: Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda.

La domanda, da presentare al competente ufficio per il rilascio delle licenze d'esercizio ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., deve contenere anche la richiesta di esame e/o sopralluogo e deve pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data di richiesta dell'intervento.

Il responsabile del procedimento comunica al segretario della Commissione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di intervento della

Commissione ai fini della convocazione della medesima ai sensi del successivo art.5; il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente (a mezzo fax o per via telematica).

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione (in n.2 copie) di cui al successivo art. ____, a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Art.5: Funzionamento

- a) Convocazione;
- L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione Associata, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o via telematica.
- I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
- Gli incontri della Commissione Associata sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento od al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettere raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi di urgenza.
- I sopralluoghi allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17,00, ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.
- Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione. Qualora, invece, si richieda che l'esame o il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 15 (quindici) giorni prima di tale data.

b) Riunione;

- Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui al secondo comma lettere da a) ad f) del precedente articolo 2. Dette riunioni si tengono di norma presso gli Uffici della Segreteria della Commissione e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
- Alle riunioni della Commissione Associata presenzierà il referente del Comune interessato che ha curato l'istruttoria della pratica.
- Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri

aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

- In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
- I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del Codice di Procedura Civile.
- Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
- c) Formulazione del parere e relativo verbale;
- Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al secondo comma lettere da a) ad f) del precedente art.2 e deve essere redatto per iscritto e contenuta nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della L.241/1990.
- Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
- Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal Vicepresidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax) a cura del Segretario. Quest'ultimo invierà altresì copia all' U.O. Polizia Amministrativa del Comune competente ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.
- Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.
- d) Spese di funzionamento;
- Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sulla base degli <u>importi fissati con deliberazione C.C. n.</u>
 del
- Le spese di sopralluogo non verranno corrisposte nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da parrocchie, associazioni ed enti pubblici.
- <u>L'importo pari a Euro 220,00</u> (anziché i precedenti 212,00, viene computato nel calcolo il gettone da corrispondere all'eventuale esperto in specifica disciplina tecnica) deve essere corrisposto al Comune tramite versamento su c/c intestato a "Tesoreria Comunale del Comune di Riccione" n. 13916473.

• La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione dello stesso.

Art.6: Locale di pubblico spettacolo: definizione

Per <u>locale</u> si intende l'insieme di fabbricati ed ambienti, comprensivi di servizi e disimpegni ad essi annessi, nonché i luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento ed i luoghi all'aperto o in luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Per <u>locali di trattenimento</u> si intendono i locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli.

Per <u>locali multiuso</u> si intendono i locali adibiti ordinariamente ad attività non soggette al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli.

Art.7: Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di vigilanza

Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della Commissione Associata si esplica, principalmente su:

- teatri (capienza inferiore a 1.300 persone);
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti);
- cinematografi;
- cinema teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- locali di trattenimento (locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
- parchi di divertimento;
- circhi;
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- piscine natatorie pubbliche.

Non è richiesto alcun intervento della Commissione di cui al presente regolamento, quando le manifestazioni si svolgano in luoghi pubblici ove l'accesso di fatto e di diritto sia consentito ad ogni persona, in spazi non delimitati, mancando una minima struttura destinata ad accogliere il pubblico.

Art.8: Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza

Ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n.311/01, non occorre una ulteriore verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la competente Commissione Associata abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e ciò risulti da apposito verbale, fatti salvi i casi in cui la Commissione Associata, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.

In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, conforme al D.M. 37/08 comprensivo di allegati obbligatori; decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità dovrà essere presentata domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento

Art.9: Durata delle manifestazioni temporanee.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività.

Art.10: Controlli di cui all'art. 141, comma 1' lett. E) del T.U.L.P.S.

Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett.E, volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

Entro il termine, di volta in volta fissato, l'esito dei controlli ed accertamenti deve essere comunicato al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza.

Art.11: Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza.

Non rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

a) PARERE DI CONFORMITA' PROGETTI (Esame in sede) (art. 141, comma 1, lettera a, R.D. 06.05.1940 n.635)

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo in almeno 2 (due) copie; eventuale materiale informatico è accettato ai fini dell'archiviazione della pratica ma non sostituisce la documentazione cartacea.

RELAZIONE TECNICA GENERALE

La relazione deve contenere:

- 1. ogni utile informazione relativa al tipo di attività che si intende svolgere;
- 2. l'elenco della normativa vigente utilizzata quale norma di riferimento per la progettazione;
- 3. la chiara indicazione circa l'ubicazione del locale o dell'impianto, con particolare riferimento all'area prescelta, e all'intorno di essa, agli insediamenti, agli edifici circostanti ed alle attività che vi si svolgono (se rilevanti), alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla presenza e disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, agli eventuali ostacoli naturali o artificiali, nonché al sistema delle vie di esodo dal pubblico;
- 4. la descrizione dell'articolazione planovolumetrica dell'edificio o dell'impianto dove si intende svolgere l'attività, con particolare specificazione in ordine ad altezza totale in gronda ed alla quota del piano in cui l'attività è localizzata;
- 5. il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo a quanto prescritto dal Decreto Ministero dell'Interno 4.5.1998;
- 6. dettagliate informazioni, con elaborati grafici separati, relative a:
- 6.1 **servizi igienici**: deve essere fatto particolare riferimento a quanto prescritto dalla circolare Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi n.16 del 16.2.1951, della regola tecnica di cui al D.M. 19.8.1996 e per gli impianti sportivi al D.M. 18.3.1996 e successive Circolari Ministeriali (e, ove ne ricorra il caso, a quanto prescritto dalle normative C.O.N.I.); dovrà essere allegata una relazione, utilizzando l'**ALLEGATO A**, recante il numero dei servizi igienici, distinti per sesso e riservati ai soggetti portatori di handicap, l'idonea fornitura di acqua potabile e la presenza di erogatori a zampillo nei servizi igienici ed eventualmente anche in altre zone di sosta;
- 6.2 **scarichi fognari**: dovrà essere allegata una relazione sugli stessi, recante inoltre, l'indicazione della destinazione finale dei reflui;
- 6.3 **impianti di ventilazione e condizionamento**: deve essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero di ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco. Per i locali muniti di impianto di condizionamento ed aerazione forzata deve essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, la dichiarazione circa il rispetto delle norme UNI vigenti; per gli impianti di condizionamento devono essere fornite le caratteristiche della camera di umidificazione;
- 6.4 **impianti di riscaldamento**: devono essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco. Devono, inoltre, essere indicati i percorsi e lo sbocco dei camini e delle cappe di

espulsione in generale, secondo quanto disposto dal regolamento comunale di igiene vigente;

- 6.5 in relazione agli impianti di cui ai precedenti punti 6.3 e 6.4 la relazione dovrà contenere la valutazione dei **parametri microclimatici** calcolati, contenente le informazioni indicate nell'**ALLEGATO A**;
- 6.6 per quanto riguarda gli **impianti di estinzione incendio** illustrare quanto in oggetto e con l'opportuna simbologia sugli elaborati grafici (in planimetria deve essere segnalata la locazione precisa di quanto disposto); riportare gli eventuali rimandi alla relazione tecnica;
- 7. per la parte statica, indicare il carico massimo sopportabile dei solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, nonché dei parapetti, delle scale, dei ballatoi e delle strutture verticali e orizzontali (copertura) e, se previsti e rilevanti, dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, lampadari, corpi illuminanti, ecc.);
- 8. documentazione di impatto acustico (L.R. 9.05.2001 n. 15), redatta secondo i criteri e con le modalità di cui alla D.G.R. n.673/2004 da tecnico competente (art. 8 L. n. 447/1995), ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Per quanto riguarda nuove strutture o ampliamento di strutture esistenti, deve essere indicato il rispetto del D.P.C.M. 5.12.1997 e presentata relazione tecnica specifica;
- 9. indicazione della conformità del progetto alle vigenti normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9.01.1989 n.13 e D.M. 14.06.1989 n.236, Legge 5.02.1992, D.P.R. n. 503/1996.

ELABORATI GRAFICI

Gli opportuni elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, devono contenere la descrizione delle principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Gli elaborati rappresentano il progetto e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di proposta da realizzare e sono costituiti da:

PROGETTO

- planimetria in scala 1:2000;
- planimetria d'insieme in scala non inferiore a **1:500**, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti;
- le piante quotate, dei vari livelli atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, **prima e dopo la realizzazione** (lo stato di fatto deve essere riconoscibile), nella quale risultino precisati la superficie coperta, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti, nella scala non inferiore a 1:100;
- almeno due sezioni, trasversale e longitudinale, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiori a **1:100**, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale del manufatto;
- prospetti in scala 1:200;
- elaborati **grafici di dettaglio**, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a **1:200**, in cui sono riportati i tracciati principali delle **reti impiantistiche esterne** e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

LOCALI ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

(depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, gruppi soccorritori, cucine, ecc.) vanno redatti in scala 1:50 dalla quale risulti:

- l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e le caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
- le caratteristiche delle strutture verticali o orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta);

Ai fini dell'espressione del parere sui progetti che prevedono variazione di altezza, superficie o volume, modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o separazione, modifiche distributive o di destinazione, la documentazione sopra indicata dovrà essere integrata con elaborati grafici relativi allo "stato attuale" ed allo "stato sovrapposto" in giallo-rosso.

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento, di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica ed in particolare secondo il disposto della Legge n.186/1968 e la normativa CEI vigente.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte ed il suo regolare funzionamento in relazione all'uso ed all'ambiente specifico.

In particolare la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

1. relazione descrittiva conforme alla normativa CEI vigente.

In particolare dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- 1.1 le norme di riferimento;
- 1.2 la classificazione dei luoghi;
- 1.3 la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- 1.4 le modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
- 1.5 i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) ed alla emissione di gas tossici;
- 1.6 i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti dell'impianto, sia in condizioni normali che di emergenza;
- 1.7 le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi), con particolare riferimento a caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni

- illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.;
- 1.8 per gli impianti di illuminazione di sicurezza dovranno essere prese in esame le considerazioni di cui alla normativa CEI-UNI vigenti;
- 1.9 coordinamento dei dispositivi di protezione per garantire la continuità del servizio e limitare i disservizi per quasti (selettività);
- **2. schemi elettrici.** In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
- 2.1 schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare) conforme alla normativa CEI vigente;
- 2.2 disegno planimetrico, in scala adeguata (1:200; 1:500 a seconda dei casi), indicante l'ubicazione di apparecchiature e componenti elettriche (quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi alla normativa CEI vigente;
- 2.3 disegno planimetrico, in scala adeguata (1:200; 1:500 a seconda dei casi), indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
- 2.4 schemi dei quadri elettrici, conformi alla normativa CEI vigente;
- **3. tabelle e calcoli dimensionali**. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
- 3.1 tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti conformi alla normativa CEI vigente;
- 3.2 tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi alla normativa CEI vigente;
- 3.3 elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi alla normativa CEI vigente, con le relative specifiche tecniche conformi alla norma CEI vigente;
- 3.4 disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi alla normativa CEI vigente;
- 3.5 relazione di verifica delle protezioni adottate contro le scariche atmosferiche.

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto sia già stata presentata alla C.C.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto limitatamente agli interventi da effettuare. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti devono poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto dell'intervento). Infine deve essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

Di ciò dovrà essere fatta esplicita menzione nelle necessarie dichiarazioni di conformità della parte di impianto modificato, da parte dell'installatore (D.M. 37/08).

Inoltre per le attività oggetto al rilascio del C.P.I. da parte del Comando Provinciale VV.F. di Rimini, dovrà essere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio della licenza di agibilità e/o di esercizio inoltrata al citato Comando Provinciale per l'esame progetto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.37/1998 e succ. modifiche ed integrazioni.

4.apparecchi di sollevamento.

4.1 Fornire copia della dichiarazione "CE" di conformità così come all'allegato IIA del D.Lgs. 359/99 e s.m.i., e documento comprovante l'avvenuta richiesta di collaudo all'I.S.P.E.S.L. dove è stato immesso sul mercato.

b) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI (SOPRALLUOGO) di cui all'art. 141, comma 1, lett. b e c, R.D. 6.5.1940 n.635

1. PLANIMETRIA (2 copie)

dalla quale risulti lo stato di fatto del locale e/o impianto alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite, comprese quelle di sicurezza; laddove lo stato di fatto del locale e/o impianto alla fine dei lavori effettuati non contenga modifiche rispetto alla planimetria presentata in sede di parere di competenza e esame progetto (in sede) non sussiste l'obbligo di presentazione della planimetria di cui al presente punto; le eventuali modifiche intervenute dovranno essere evidenziate con idonea simbologia. Le modifiche sostanziali richiedono un nuovo esame progetto.

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' da parte dell'installatore abilitato ai sensi del D.M. 37/2008, nell'ambito delle proprie competenze e relativi allegati obbligatori. E' fatto obbligo all'utente di dimostrare l'avvenuto invio agli enti preposti (A.U.S.L. e I.S.P.E.S.L.) ai sensi del D.P.R. n.462/2001 della documentazione di cui al presente punto.

Per gli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. N. 462/2001 dovrà essere prodotta copia del "modello B" di cui all'art. 328 del D.P.R. n.547/1955. In entrambi i casi deve essere prodotta l'assegnazione di incarico delle verifiche degli impianti di terra o all'AUSL o ad altro Ente notificato dal competente Ministero.

3. VERIFICHE STRUTTURALI delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

3.1 STRUTTURE E IMPIANTI FISSI

- 3.1.1 Certificato di collaudo statico dell'intero edificio, impianto e strutture in genere, redatto da parte di un tecnico abilitato, nel quale viene fatto particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, soppalchi, scale, parapetti, controsoffitti, ecc.).
 - I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3.1.2 Ogni dieci anni a far data dal certificato di collaudo statico, oppure ogni qualvolta vengano realizzati interventi tali da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica aggiornato della struttura, rilasciato da tecnico abilitato.

3.2 STRUTTURE MOBILI E/O TEMPORANEE

- 3.2.1 Progetto esecutivo delle strutture (tendoni di circhi, tribune, gradinate, palchi, torri faro, scale, parapetti, ecc.) approvato precedentemente al primo impiego, ai sensi della L. 1.3.1968 n.337. Il progetto deve prevedere le eventuali limitazioni di impiego, incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento). Il progetto deve essere corredato di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per i pubblico e le vie di uscita, nonché della documentazione relativa alla conformità dei materiali impiegati;
- 3.2.2 Certificato di collaudo;
- 3.2.3 Dichiarazione di corretta installazione e montaggio della struttura e degli impianti, nonché di corretto uso, conformemente al progetto esecutivo rilasciato dal fabbricante, redatto da parte di un tecnico abilitato;
- 3.2.4 Certificazione di idoneità delle strutture portanti, di validità annuale per le parti lignee, e di validità triennale per le parti metalliche, redatta da parte di un tecnico abilitato.

4. RELAZIONI E CERTIFICAZIONI

- 4.1 Certificazioni di cui al Decreto Ministero dell'Interno 4.5.1998;
- 4.1.1 Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del D.M. 19.8.1996.
- 4.2 <u>Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, ai sensi D.M. 10.3.1998;</u>
- 4.2.1 Copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per la corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza; gli addetti alla lotta antincendio di cui al piano in questione dovranno essere muniti dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della L. 609/1996.
- 4.3 Relazione di impatto acustico (nel caso di attività che si prevede possa produrre valori di emissione sonora superiori ai limiti, la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti);
- 4.3.1 Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.CM. n. 215/1999;
- 4.4 Dichiarazione di conformità idraulica degli impianti di adduzione e utilizzazione dei GAS combustibili e eventuali allegati obbligatori;
- 4.5 Relazione relativa ai parametri microclimatici misurati (per attività svolte in ambienti confinanti).

L'intera documentazione, sia elaborati grafici che relazioni, devono riportare il numero e/o sottonumero di riferimento al presente Regolamento.

Art.12: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

Al	Signor Sindaco Comune di
e p.c. al	Presidente della Commissione Comunale Associata di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo Presso
Il sottoscritto	
Il, nella sua qualità di richiede ¹ all'attività di ² denominato	, relativa
invia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Proprietario delle strutture:	
Si precisa trattasi di:	
Le strutture e gli impianti saranno predispo	ste e pronte per la verifica ⁴

 $^{^{1}}$ L'esame progetto; la verifica dei locali, strutture ed impianti al fine di ottenere la licenza di esercizio.

² Indicare la tipologia di esercizio: cinema, teatro, sala da ballo, auditorio, sala convegno, locale di trattenimento, circo, Luna Park, impianto sportivo, piscina pubblica, manifestazione temporanea in luogo aperto, allestimenti per manifestazione temporanea in luogo chiuso, altro specificare.

³ Esercizio nuovo; modifiche sostanziali di strutture o di impianti in esercizio esistente; modifica delle attività svolte; precedente autorizzazione a tempo definito, in scadenza; adempimento delle prescrizioni impartite.

⁴ Da compilarsi in caso di richiesta di sopralluogo, indicando data ed ora del definitivo allestimento dei locali e delle strutture.

FORME SEMPLIFICATE DI AUTORIZZAZIONE 5:

	Trattandosi di locali/impianti con capienza complessiva inferiore a 200 persone, si richiede l'autorizzazione in forma semplificata, prevista dal secondo comma dell'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, così come modificato dall'art. 4 del DPR 311/2001. Allo scopo si allega la relazione tecnica attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche, rilasciate da
	Trattandosi di manifestazione temporanea collocata nei medesimi spazi e sostanzialmente uguale a quella per cui la Commissione di Vigilanza competente ha già concesso parere favorevole all'agibilità in data non anteriore a due anni, (7), si richiede l'autorizzazione in forma semplificata prevista dal terzo comma dell'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, così come modificato dall'art. 4 del DPR 311/2001, e si dichiara che ci si atterrà alle disposizioni e prescrizioni da tale Commissione disposte.
	Trattandosi di manifestazione temporanea rientrante nella fattispecie del titolo IX del DM 19/08/96 (vedi ALLEGATO B compilato per la definizione di tale fattispecie) si producono al fine del rilascio della licenza d'esercizio: 1. certificazione di idoneità statica delle strutture; 2. dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato; 3. dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.
Data.	Firma

⁵ Barrare nel caso ricorra tale eventualità, la fattispecie richiesta.

La relazione tecnica può essere rilasciata da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti, dei periti industriali.
 Indicare la data del verbale e la Commissione verbalizzante con parere favorevole.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER IL PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA -PARTE IGIENICO SANITARIA-

					••••••		
RICHIEDENTE	3:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••		
MOTIVO DELI	LA RICHIESTA	DI PARERE AL	LA COMMISSIC)NE:			
SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO							
VANO/ZONA	VOLUME	SUPERFICIE	RAPPORTO DI VENTILAZIONE NATURALE	ALTEZZA MEDIA	ALTEZZA MINIMA		
COMPLESSIVO							
		DOTAZION	E SERVIZI				
PIANO O ZONA	WC UOMO	ORINATOI	WC DONNA	WC ATTREZZATI PER HANDICAP	WC ADDETTI		
TOTALE							

IMPIANTO DI AREAZIONE VENTILAZIONE O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

Allegare per i locali provvisti di impianto di ventilazione o condizionamento **relazione** indicante in particolare:

- Ubicazione dell'impianto;
- Disposizione delle bocchette di estrazione immissione della zona occupata dal pubblico;
- Capacità di estrazione immissione dell'impianto in m³;
- Numero ricambi orari;
- Volume ricambi aria m³/persona/ora;
- Velocità aria movimentata dall'impianto nelle zone occupate dal pubblico;
- Temperatura e umidità ambientale (estate ed inverno) garantite dall'impianto;
- Collocazione nei locali degli igrometri e termometri tarati;
- Procedura e frequenze di pulizia dei filtri, indicate come norme di manutenzione dell'impianto;
- Posizione delle bocchette esterne di presa d'aria.

ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- Nel caso il parere della Commissione Comunale Associata sia richiesto per nuovi locali o per modifiche di locali esistenti, allegare il parere del S.I.P. della AUSL ai sensi dell'art. 220 del TU LL SS.

Nel caso il locale sia in possesso della deroga, rilasciata dal Sindaco, dal divieto di fumo ex legge 11/12/75 n.584 allegare la copia dell'atto.

ALLEGATO B (per manifestazioni ed allestimenti temporanei)

Pertanto:

La manifestazione temporanea rientra nel campo di applicazione del decreto ministeriale 19/08/96 (viene presentata domanda e documentazione secondo il regolamento in uso).

La manifestazione temporanea **non rientra nel campo di applicazione del decreto ministeriale 19/08/96.** [Combinazioni: (a1+b2 ogni altra combinazione); (a1+b2+c2 + ogni altra combinazione); (a1+b2+c2+d2); (a1+b2+c2+d1+e2)]. Ai sensi del titolo IX di tale decreto ministeriale si allegano:

- 1. certificazione di idoneità statica delle strutture
- 2. dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato;
- 3. dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.